

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/APS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE PRESSO STRUTTURE DI CURA, RIABILITAZIONE E DEGENZA SANITARIE SOCIO SANITARIE E SOCIALI	<i>Nr. Progr.</i>	178
	<i>Data</i>	17/12/2019
	<i>Seduta NR.</i>	50

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	N
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di VICESINDACO, il Sig. MILAN ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/APS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE PRESSO STRUTTURE DI CURA, RIABILITAZIONE E DEGENZA SANITARIE SOCIOSANITARIE E SOCIALI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è intenzione del Comune di Busto Garolfo sostenere i servizi oggetto della presente deliberazione mediante convenzione con organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana nonché la realizzazione dei principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza, valorizzando la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà volta a supportare persone che per problemi di salute debbano raggiungere centri di diagnosi, cura e trattamento, considerando l'apporto di volontari un valido indicatore del bisogno di sostegno sociale;
- il servizio di trasporto sociale svolto in collaborazione con le organizzazioni di volontariato prevede l'impiego di volontari, derivandone per l'Ente un indubbio vantaggio economico rispetto al ricorso al mercato, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa;
- Il Comune di Busto Garolfo intende acquisire manifestazione di interesse finalizzata allo svolgimento dell'attività di trasporto presso le strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie, sociosanitarie e sociali, a favore dei cittadini con problematiche sanitarie e sociali, da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo settore" iscritte nel registro regionale delle associazioni;
- Lo svolgimento dei servizi in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione stipulata con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, di adeguate attitudini e capacità tecnico- professionali da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, l'organizzazione, la formazione dei volontari;

Visti e richiamati:

- La Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge 104/92;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore, ed in particolare gli artt. 56 e 71, che prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale e di concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

- Lo Statuto Comunale;
- il DUP 2018/2020 in cui nella sezione obiettivi strategici, rispetto all'area disabili, è previsto espressamente di "favorire la collaborazione ed il supporto delle associazioni del paese che svolgono attività in questo ambito, senza scopo di lucro e per il bene della comunità, valorizzando il loro apporto e definendo forme strutturate di confronto e partecipazione" e di "mantenimento e monitoraggio e, laddove è possibile, l'implementazione dei convenzionamenti con le associazioni di volontariato del territorio, nell'ottica di un welfare generativo che si alimenta virtuosamente rigenerando le proprie risorse economiche ed umane";
- il "Regolamento per la disciplina dell'uso degli immobili comunali" con particolare riferimento agli artt. 7 e 14, ai sensi dei quali:
 - è possibile concedere in uso gratuito locali comunali quando previsto espressamente da leggi;
 - alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi albi ed elenchi, è possibile abbattere il costo delle utenze nella misura massima del 100% dell'ammontare complessivo, laddove sia riscontrata una particolare finalità sociale;

Vista la bozza di convenzione, allegata alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti con il soggetto del terzo settore che verrà individuato a seguito di avviso pubblico, in cui si prevedono, tra i contenuti essenziali: la durata, la descrizione dei servizi richiesti, gli impegni reciproci, l'importo massimo del contributo riconosciuto a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, l'assegnazione in comodato gratuito di una sede, se richiesta, sita in via XXV Aprile, come da planimetrie allegate, con sgravio totale delle utenze;

Considerato che è attualmente vigente un Accordo di collaborazione con Croce Azzurra Ticinia Onlus, che riconosce nell'attività dell'associazione le finalità espresse in premessa, e che avrà scadenza il 31.12.2019;

Ritenuto di dare continuità al sostegno comunale delle attività previste nell'accordo, nelle more dell'iter di individuazione del soggetto del volontariato con cui stipulare nuova convenzione;

Considerato che, ai fini della selezione dell'associazione di volontariato con cui stipulare convenzione, si individuano i seguenti criteri:

- numero volontari ed automezzi a disposizione;
- tempestività, capacità e modalità organizzative nel rispondere alla domanda dell'utenza;
- modalità di relazione con il Servizio Sociale comunale;
- gestione e cura dei volontari: formazione, informazione, assicurazione e capacità di reperimento nuovi volontari;
- capacità di relazionarsi con altri soggetti della rete del volontariato e del territorio;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dai rispettivi Responsabili di area;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare l'allegata "bozza di convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e l'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale per l'attività di trasporto presso le strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie, sociosanitarie e sociali, a favore delle persone con problematiche sanitarie e sociali";
2. di dare atto che il contributo annuo massimo erogabile, previsto nella bozza di convenzione, ammonta ad € 16.700,00 annui, e che tale somma risulta disponibile ed imputabile al capitolo 10454/292 codice piano dei conti U.1.04.02.05.999 della Missione 12 Programma 5 relativamente alle annualità previste in convenzione (2020-2022), dando atto che per la prima annualità l'importo parametrato per i mesi di vigenza è pari ad € 12.525,00;
3. di dare atto che i locali in via XXV Aprile, che saranno assegnati, se richiesti dall'organizzazione/associazione, verranno affidati in comodato d'uso gratuito, ai sensi del "Regolamento per la disciplina dell'uso degli immobili comunali" riconoscendo la funzione sociale e di vantaggio alla collettività delle attività previste in convenzione, con sgravio totale delle utenze fatta eccezione per la TARI;
4. di individuare, quali criteri di scelta dell'associazione con cui stipulare convenzione, i seguenti:
 - numero volontari ed automezzi a disposizione;
 - tempestività, capacità e modalità organizzative nel rispondere alla domanda dell'utenza;
 - modalità di relazione con il Servizio Sociale comunale;
 - gestione e cura dei volontari: formazione, informazione, assicurazione e capacità di reperimento nuovi volontari;
 - capacità di relazionarsi con altri soggetti della rete del volontariato e del territorio;
5. di demandare alla Responsabile dell'Area Promozione della Persona, la predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione del soggetto firmatario della convenzione nonché la predisposizione dell'atto di proroga dell'accordo di collaborazione in essere con l'associazione di volontariato Croce Azzurra, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'individuazione del soggetto con cui stipulare nuova convenzione, sino al 31.03.2020, al fine di garantire la continuità del sostegno da parte del comune al trasporto sociale a favore dei cittadini ;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 178 DEL 17/12/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
ANDREA MILAN

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **178** del **17/12/2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/APS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE PRESSO STRUTTURE DI CURA, RIABILITAZIONE E DEGENZA SANITARIE SOCIO SANITARIE E SOCIALI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 17/12/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

Data 17/12/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/APS PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE PRESSO STRUTTURE DI CURA, RIABILITAZIONE E DEGENZA SANITARIE SOCIO SANITARIE E SOCIALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

.....

PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE presso le strutture di cura, riabilitazione e degenza sanitarie, socio sanitarie e sociali, a favore delle persone con problematiche sanitarie e sociali

L'anno....., addì.....

del mese di

in presso

tra

Il Comune di Busto Garolfo, P.zza Diaz, 1 C.F. 00873100150, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona, Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, nominata con Decreto sindacale n... del, esecutivo ai sensi di Legge e L'Organizzazione di volontariato/ Associazione di promozione sociale denominata:

“.....” partita IVA/codice fiscale

con sede legale in.....Via.....

iscritta nel Registro regionale del volontariato in data.....con n°

rappresentata da nato ailin qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

premesso che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,

partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Premesso che con avviso del, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente è stata indetta procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente, e che con determinazione del responsabile del Servizio n. del è stata selezionata l'Associazione denominata _____ iscritta al N. _____ del Registro della Regione Lombardia;

Visti:

- l'art. 118 della Costituzione Italiana
- l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 104/92
- la LR 1/2008
- lo Statuto del Comune di Busto Garolfo;
- il Regolamento per la disciplina dell'uso degli immobili comunali
- il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati
- lo Statuto dell'Associazione/Organizzazione.....;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune di Busto Garolfo intende procedere alla stipula di una convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale/Organizzazione di Volontariato, iscritta nell'apposito registro regionale, per la gestione del trasporto sociale di cittadini di Busto Garolfo che per problematiche di natura socio sanitaria necessitano dell'accompagnamento periodico o occasionale presso strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nel raggio indicativo di 30 km. L'associazione svolgerà tale attività con mezzi propri.

Articolo 2 - Finalità

Il Comune di Busto Garolfo, intende confermare nell'ambito del proprio territorio l'esperienza ormai consolidata, consistente nella realizzazione di interventi complementari e non sostitutivi dei servizi di propria competenza a favore dei propri cittadini fragili con problematiche di salute o sociosanitarie, garantendo le attività indicate all'art. 1., secondo il principio di sussidiarietà. L'individuazione dell'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Gli obiettivi generali che il progetto persegue, sono in particolare:

- favorire l'accesso alle strutture di diagnosi, cura riabilitazione ed ai servizi diurni di persone fragili, con problematiche sanitarie e sociali che si trovano nell'impossibilità di accedere autonomamente o mediante il trasporto pubblico;
- sostenere ed alleviare le famiglie nei compiti di cura dei soggetti fragili e/o malati, mediante la funzione di accompagnamento alle cure;
- sviluppare sul territorio comunale una cultura della solidarietà e del volontariato nella direzione di un welfare generativo e di comunità.

Le attività suddette sono rivolte ai cittadini del Comune di Busto Garolfo e alle loro famiglie.

Articolo 3 – Impegni della Associazione/Organizzazione

L'Associazione di Promozione Sociale/Organizzazione di Volontariato si impegna a:

- a far accedere alle proprie attività chiunque vi abbia interesse, senza alcuna discriminazione di sorta, fermo restando per i partecipanti il rispetto delle regole e finalità proprie dell'attività svolta;
- a relazionare annualmente al Comune l'attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute nell'anno precedente, entro il 31 maggio di ogni anno;
- a collaborare con il Comune, quando richiesto, nello svolgimento di iniziative dal medesimo organizzate o patrocinate, purchè coerenti con le attività e le priorità statutarie dell'Associazione;
- a garantire, su richiesta del servizio sociale e compatibilmente con mezzi, risorse e volontari a disposizione, la priorità ai servizi di trasporto di persone dializzate o ai pazienti oncologici, segnalati dal servizio sociale stesso.
- dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- Comunicare al Comune il nominativo del responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione
- fornire relazioni annuali sulle attività svolte e sulla programmazione futura.

Articolo 4 – Impegni del Comune di Busto Garolfo

Il Comune comunicherà all'organizzazione/associazione il referente comunale per gli adempimenti della convenzione: in particolare segnalerà le necessità e le priorità dei trasporti, secondo le richieste degli utenti e la valutazione dei bisogni.

Potranno anche essere richiesti, in via eccezionale, trasporti di natura urgente se derivanti da esigenze improvvise non preventivabili.

Il Comune darà massima pubblicità e diffusione alle attività oggetto della convenzione.

SOLO SE RICHIESTO DALL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE

Il Comune mette a disposizione dell'Organizzazione/Associazione in comodato d'uso gratuito, i locali siti in Busto Garolfo in via XXV Aprile, di proprietà comunale (planimetrie allegate), facendosi altresì carico direttamente dell'onere delle utenze (acqua, energia elettrica, gas e

telefonia fissa) la cui spesa annua è quantificata in complessivi € (dato riferito alla media dei consumi degli anni); la sede viene assegnata al fine del ricovero dei mezzi per il trasporto e come sede operativa.

L'unica spesa non esonerabile, che resta a carico dell'organizzazione/associazione ai sensi del vigente regolamento, è la TARI.

Articolo 5 – Responsabilità assicurazioni e cauzione

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'organizzazione/associazione. Essa esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione una Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e degli eventuali dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata della convenzione. Gli estremi identificativi delle Polizze vengono di seguito riportati:

.....
Il costo della suddetta polizza sarà rimborsato dal Comune per la parte relativa alle prestazioni insite nella presente convenzione come previsto dal successivo art 6.

L'Associazione dovrà prestare inoltre, in ragione dell'assegnazione della sede, idonea cauzione al Comune nella misura del 10% dell'importo del canone complessivo annuo, ai sensi del vigente Regolamento di disciplina dell'uso degli immobili. La cauzione può essere prestata con versamento in contanti presso la Tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a norma di legge.

Articolo 6 - Rimborsi

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € **16.700,00** (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72). Tale importo potrà essere annualmente rivisto, a partire dal 2021, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT.

Sono rimborsati all'Associazione/Organizzazione, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio comunale, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- il carburante e l'ordinaria e straordinaria manutenzione dei propri automezzi impiegati, i pedaggi autostradali;
- le assicurazioni rischi responsabilità civili e infortuni, le imposte e tasse, sia relativi agli automezzi sia relativi al personale volontario e non, impiegato per le attività previste nella presente convenzione;
- la cancelleria e le dotazioni strumentali per l'ufficio;

- l'ammortamento annuo degli automezzi di proprietà nella misura del 20% del prezzo di acquisto (al netto delle quote via via già ammortizzate);
- l'acquisto di ausili eventualmente prescritti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81);
- il rimborso delle spese vive sostenute dai volontari nell'espletamento delle attività;
- gli oneri relativi all'eventuale personale dipendente impiegato per razionalizzare le attività, o parcelle di professionisti utilizzati relativamente alle competenze contabili ed amministrative;
- le spese per attività di formazione dei volontari.

Per le attività della presente convenzione, il Comune di Busto Garolfo si impegna a rimborsare all'organizzazione/Associazione tali spese sostenute nel limite massimo di € **16.700,00** annui previa rendicontazione entro il 31 maggio di ogni anno.

Precisamente, la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per la durata della convenzione viene definita come di seguito:

- Anno 2020 (dal 01.04.2020 al 31.12.2020) € 12.525,00
- Anno 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021) € 16.700,00
- Anno 2022 (dal 01.01.2020 al 31.12.2022) € 16.700,00

Le spese eccedenti il rimborso massimo previsto restano a totale carico dell'Associazione. Tutte le spese sopraindicate saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa (scontrini fiscali, ricevute di pagamento, quietanze assicurazioni...). Detti prospetti dovranno essere presentati alle scadenze sopraindicate al Comune di Busto Garolfo, sottoscrizione del legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 7 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 1 marzo 2020 al 31.12.2022

La convenzione potrà essere prorogata per un ulteriore triennio, previa espressa conferma scritta tra le parti, a seguito di valutazione da parte del Comune sul buon andamento del primo triennio sulla base delle relazioni annuali e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento a carico del bilancio del Comune di Busto Garolfo.

Non è consentito il tacito rinnovo.

Articolo 8 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione/Organizzazione sia nel loro complesso che nell'organizzazione puntuale del lavoro, compresa l'attività da svolgere in collaborazione con i servizi sociali.

Articolo 9 - Privacy

L'organizzazione/Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

L'Associazione ha individuato il Sig/la Sig.ra _____, quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione.

Il Comune di Busto Garolfo ha nominato formalmente la Responsabile dell'Area Promozione della Persona quale responsabile del trattamento dei dati personali in esecuzione della presente convenzione.

L'organizzazione/Associazione si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Busto Garolfo ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative alla convenzione in oggetto.

Articolo 10 - Imposte

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11 - Controversie

I rapporti tra il Comune e l'Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 12 - Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione/Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 - Registrazione

Il Comune e l'Associazione/Organizzazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune e l'Associazione/Organizzazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

IL PRESIDENTE

DELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE.....

LA RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Provincia di Milano

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo

www.comunedibustogarolfo.it - e-mail: bustogarolfo@libero.it

Prot. n. _____/UT

Busto Garolfo, 11.11.2010

UFFICIO TECNICO

Per informazioni:

Arch. Andrea Fogagnolo

Tel. 0331/569646

Fax. 0331/537100 - UT

Spett. le

Giunta Comunale

SEDE



UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Municipio Turcato

Oggetto: Calcolo canone di locazione per nuova sede Croce Azzurra di via XXV Aprile e relative spese.

In merito all'oggetto, ed in riferimento alla richiesta pervenuta dal Servizio competente, si comunica l'importo del canone annuo di affitto per i locali siti in via XXV Aprile (Ex Sede Polizia Locale) che saranno occupati dalla Croce Azzurra Ticinia onlus sede di Busto Garolfo.

I locali interessati sono costituiti da n.4 vani ad uso Ufficio, atrio di ingresso, n.2 vani accessori e servizi igienici, siti al piano rialzato del fabbricato ex sede della Polizia Locale oltre a n. 3 box-auto coperti (di cui uno in fase di realizzazione) e area cortili zia di pertinenza.

La superficie interessata è così desunta:

superficie uffici: $29,28 + 11,92 + 10,80 + 11,25$ mq = 63,25 mq

superficie servizi igienici, antibagno e spogliatoio: $1,80 + 2,00 + 3,60 + 7,25$ mq = 14,65 mq calcolati al 50%;

superficie, ingressi e disimpegni: $3,90 + 2,3 + 8,46$ = 14,66 mq calcolati al 50%;

superficie per n° 3 posti auto (siti nell'area cortilizia) = 91,81 calcolati al 30%;

Superficie complessiva ai fini del calcolo del canone: $63,25 + 7,32 + 7,33 + 27,54$ = 105,44 mq.

A seguito di indagini di mercato svolta nell'ambito delle affittanze nella zona per beni immobili simili, si stima un canone pari ad euro 56,00/mq da indicizzare ISTAT.

Il canone complessivo annuo sarà pertanto così desunto:

mq. 105,44 x euro 56,00 = eur 5.904,64

1576,16

1585,17 (20%)

Relativamente alle spese per le utenze si segnala quanto segue:

consumo gas (è presente un misuratore e un termostato ambiente comune per tutto il fabbricato).

Le spese andranno ripartite considerando che i locali costituiscono il 50% della superficie totale del fabbricato.

consumo energia elettrica (è presente un misuratore e un termostato ambiente comune per tutto il fabbricato).

Le spese andranno ripartite considerando che i locali costituiscono il 50% della superficie totale del fabbricato.


Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Andrea Fogagnolo



IL RESPONSABILE DELL'AREA LL..PP.
Arch. Giuseppe Sanguedolce



PARTICOLARE LOCALI SEDE CROCE AZZURRA
PIANTA PIANO RIALZATO

NUOVA SEDE "CROCE AZZURRA TICINIA"
SEZIONE DI BUSTO GAROLFO



SUPERFICI ASSEGNATE ALLA "CROCE AZZURRA TICINIA"

